

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA



Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE BUROCRATICO ovvero la “macchina giudiziaria” e la burocratizzazione del (giusto) processo penale

ASSEMBLEA 12 MARZO 2021 ore 14.30

Dall’entrata in vigore del codice di procedura cd. “Vassalli” l’Avvocatura penale si è sempre spesa a difesa dei principi (oralità, contraddittorio, immediatezza, concentrazione) posti a fondamento del rito accusatorio formulando ed avanzando altresì proposte per migliorarne il funzionamento: rafforzamento delle garanzie al dibattimento, ampliamento dei riti alternativi, ridefinizione della portata dell’udienza preliminare, certezza dei tempi delle indagini, etc..

Tali azioni hanno sempre incontrato un consistente ostacolo: il rito penale costituisce un ingranaggio, delicato e complesso, della cd. “macchina giudiziaria” ed è da quest’ultima oltremodo condizionato.

Gli Avvocati (e non solo) sono stati costretti a misurarsi con i limiti strutturali e di funzionamento di una **“macchina giudiziaria” obsoleta e depotenziata** che rappresenta un freno, subdolo, alla realizzazione dei principi del giusto processo accusatorio.

Aule d’udienza strapiene per lo svolgimento di processi fissati alla medesima ora esclusivamente per il compimento di alcuni veloci e preliminari incumbenti e poi rinviati ad altro Giudice per svolgere un’istruttoria dibattimentale alla quale alcuni testimoni non intervengono perché non citati; istruttorie dibattimentali che si interrompono per l’”ora tarda” (intorno alle 13.30-14.00); rinvii per “finte repliche”; acquisizione delle testimonianze con una verbalizzazione affidata all’esclusiva cura del cancelliere per mancanza della trascrizione. Nelle cancellerie e segreterie si è assistito alla sempre più caotica attività di consultazione e di copia del fascicolo, di deposito dei vari atti, mai uniforme nei vari Tribunali e all’interno del medesimo Palazzo di Giustizia tra i vari uffici, in spazi improvvisati con utilizzo di fotocopiatrici

da parte del singolo avvocato in sostituzione del dipendente che non c'è o che è adibito ad altre mansioni; orari di accesso agli uffici che variano in virtù di provvedimenti interni; pagamento e applicazione della marca di riscontro (diritti di cancelleria) in rappresentazione di un balzello espresso in cifre decimalcervellotiche.

Situazioni di tal fatta sono solo alcune delle quotidiane **distorte modalità di funzionamento** della “macchina giudiziaria” in ambito penale che incidono considerevolmente sui principi cardine del rito accusatorio, sull'esercizio del diritto di difesa e sui tempi e le modalità di svolgimento dei processi.

Da tempo gli Avvocati penalisti invocano interventi normativi ed organizzativi per modernizzare il funzionamento della “macchina giudiziaria”. Quasi tutti gli appelli sono rimasti inascoltati e, quando accolti, hanno assunto una **dimensione “unidirezionale”** e dal vago sapore autoritario come nel caso dell'introduzione dell'obbligo degli Avvocati di dotarsi di indirizzi di posta elettronica certificata per semplificare e velocizzare le notifiche e le comunicazioni degli uffici giudiziari senza concepire la reciprocità dello strumento che avrebbe permesso al singolo Avvocato, anche solo per il deposito di istanze ordinarie, di non recarsi fisicamente (anticipando e favorendo quel distanziamento sociale divenuto obbligo normativo dal 2020) in una cancelleria o segreteria, in orari che mutano nel tempo e nello spazio.

I costi di tali inefficienze sono stati scaricati “a valle” sui cittadini ed i loro difensori, costretti a inspiegabili gimcane tra le diverse prassi e disposizioni operanti nei vari distretti di Corte d'Appello, nei singoli Tribunali, nelle singole sezioni e Procure e tra queste ultime nei singoli uffici dei vari magistrati.

Ora, sulla spinta di un'emergenza sanitaria e all'impulso derivante dalla corsa ai denari stanziati a livello europeo, si assiste ad una improvvisa accelerata nell'opera di ammodernamento della “macchina giudiziaria”.

A tal proposito è bene sottolineare che gli Avvocati non hanno alcuna nostalgia del passato e **plaudono alle innovazioni tecnologiche** che rendono più semplici, agili e fluide le attività connesse e correlate all'esercizio pieno del diritto di difesa ma la critica si appunta sui tempi e le modalità di tale rinnovamento in quanto si assiste in questo momento alla contemporanea presenza di oggettivi problemi tecnici dei nuovi sistemi informatici approntati che si accompagnano e sommano con una insana e insensata confusione originata da una **ipertrofica e disorganica produzione “normativa”** a ogni livello per cui per svolgere anche una elementare attività difensiva occorre consultare contemporaneamente leggi, regolamenti, decreti,

circolari, provvedimenti della Direzione generale sistemi informativi automatizzati (Dgsia), protocolli vari e anche qualche manuale informatico, senza alcuna garanzia che l'attività difensiva approntata sia idonea a raggiungere lo scopo.

Tutto questo perché, ad una “macchina giudiziaria” nel suo complesso inadeguata e lenta ad adattarsi alle potenzialità delle nuove tecnologie si è deciso di applicare, anche al settore penale, un “dispositivo” evoluto, il cd. “portale”: una sorta di “segreteria-cancelleria virtuale” che consente esclusivamente il deposito di alcuni atti processuali.

Dovrebbe trattarsi della prima tappa di un percorso che condurrà a quello che viene definito (impropriamente) il processo penale telematico e cioè la creazione di uno spazio accessibile solo ai soggetti qualificati (non solo al personale giudiziario ma anche agli Avvocati) e fruibile da remoto non solo per inviare un'istanza ma anche per consultare e ricevere gli atti del processo.

La conseguenza di questa spinta in avanti, con il passaggio in pochi giorni dall'epoca dei fascicoli processuali cartacei che transitano da una stanza all'altra del Tribunale su carrelli (nella migliore delle ipotesi) dotati di ruote, della marca di riscontro appiccicata sulla copia cartacea degli atti, delle fotocopiatrici e dei fax a quella del portale telematico e delle “pec pubbliche”, è che gli atti che sino a ieri l'Avvocato riusciva a compiere in pochi istanti ora richiedono lunghi giorni di preparazione e attesa.

Posto che nel caso di specie si assiste ad un mutamento che realizza un passaggio epocale e che generalmente tutte le attività, umane e non, necessitano comunque di un **fisiologico periodo di “rodaggio”**, per un elementare ed intuibile motivo, si doveva attendere la risoluzione di tutte le problematiche tecniche conservando parallelamente le già esistenti modalità di compimento e perfezionamento dei singoli atti procedurali e processuali.

Ma la criticità, come già riferito, si manifesta non solo sul piano informatico (infrastrutture, hardware, configurazione dei sistemi, applicativi, portali e apertura da remoto, politiche di sicurezza, etc.) bensì anche sul versante più strettamente giuridico, pertanto, oltre all'eliminazione dei malfunzionamenti e dei difetti di progettazione del “portale” occorre immediatamente operare un **coordinamento tra le fonti normative** di vario livello che disciplinano questo nuovo dispositivo (e i prossimi a venire) per garantire l'assoluta semplificazione delle forme e l'uniformità su tutto il territorio

nazionale del processo penale, come stabilito dalla Carta costituzionale e dal codice di procedura penale.

Solo in tal modo l'ineluttabile avanzata tecnologica potrà avere una effettiva ricaduta positiva sui costi e i tempi nel processo e contribuirà alla doverosa realizzazione di una uniformità del procedimento penale sul territorio nazionale.

Al contrario, una produzione normativa che in spregio alla sacralità delle fonti introduce e favorisce il sorgere di pericolose incertezze interpretative in un contesto processuale che vede in gioco i diritti fondamentali della persona e la deresponsabilizzazione che deriva dall'impersonalità e dall'astrattezza di regole connotate da rigore tecnico-formale e il cui controllo è affidato alle determinazioni di uffici ministeriali e/o al corretto funzionamento dei sistemi informatici sono circostanze che insinuano, nella mente di un'Avvocatura penale abituata a osteggiare ogni ipotesi di **“controriforma” del processo accusatorio**, un triste presagio: che a seguito di un'operazione apparentemente di mero “aggiornamento di sistema di alcune applicazioni giudiziarie” venga inoculato il virus della **burocratizzazione nel processo** penale, con il rischio di una definitiva compromissione delle capacità vitali del rito accusatorio.

L'incremento del ricorso all'informatica e alla telematica nel processo penale va salutato con estremo favore per le sue grandi potenzialità ma a condizione che costituisca un passo in avanti rispetto alle storture e inefficienze del passato.

Per tale ragione se, al contrario, tali novità incidono negativamente sul corretto esercizio delle prerogative difensive, in ossequio ai principi costituzionali, occorre intervenire immediatamente ricorrendo ai due principali strumenti di contrasto ad ogni deriva burocratica: semplificazione e trasparenza.

La situazione attuale, invece, è espressione di una **“burocratizzazione digitale” delle più barocche e autoritarie**.

Il Ministro della Giustizia (Bonafede) è andato oltre la “delega” prevedendo non già la “possibilità” ma l'esclusività del deposito in via telematica da parte dei difensori dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, della denuncia-querela, della nomina-rinuncia-revoa del difensore.

Si tratta di un **atto amministrativo illegittimo**, perché in deroga a norme di legge e pertanto deve essere disapplicato nella parte in cui prevede l'esclusività del deposito degli atti tramite il portale del processo penale telematico.

Il più delle volte **a portale non risulta l'associazione tra il nominativo del difensore della persona sottoposta ad indagini o della persona offesa** ed il procedimento e pertanto il difensore deve sollecitare l'abbinamento attraverso una funzione del portale, altrimenti non può accedere al "fascicolo telematico".

Nel frattempo **decorre e scade il termine** previsto per il deposito dell'atto.

Tale disfunzione rischia di compromettere **l'effettivo esercizio del diritto di difesa**.

Persino il deposito della querela non può che avvenire con un atto in pdf sottoscritto dal querelante con firma autenticata dal difensore e quindi trasformato in formato Cades/Pades e non con la trasformazione in pdf di un documento testuale, come indicato dalla circolare del **Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria che sembra sostituirsi non solo al Ministro ma allo stesso Parlamento**. Anche tale "direttiva" deve essere disapplicata perché incide sulle norme del codice di procedura penale in violazione della gerarchia delle fonti.

Le stesse considerazioni valgono per tutti gli atti firmati da persone diverse dal difensore, come per esempio le memorie difensive sottoscritte dalla persona sottoposta ad indagini o dalla persona offesa.

Pertanto, il Consiglio direttivo della Camera Penale Vittorio Chiusano delibera lo

stato di agitazione

dei penalisti, si associa alla richiesta formulata dalla Giunta UCPI di ripristinare, in via transitoria, le modalità tradizionali di deposito degli atti in via alternativa rispetto al deposito telematico e convoca

l'assemblea degli iscritti

per il giorno 12 marzo 2021 ore 14.30 via Teams (il link verrà inviato via email).

Torino, 8 marzo 2021

Il Consiglio Direttivo